



Santacroce Adv. Antonio
Notaio

Repertorio n. 39572

Raccolta n. 17901--

-----ATTO MODIFICATIVO DI FONDAZIONE ATTO DI MODIFICA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA -----

-----L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di
marzo.-----

-----= 21 marzo 2019 =-----

In Ferentino, nel mio studio alla via XX Settembre n. 64. ---

Innanzi a me dott. Antonio Santacroce, Notaio in Ferentino,
iscritto al Collegio Notarile di Frosinone e con l'assistenza
dei testimoni idonei come mi dichiarano ed a me noti, si-
gnori: -----

1 - PISCOPO MARINA, nata a Ferentino il 14 giugno 1976 ed ivi
residente alla via Consolare n. 212; -----

2 - NAVARRA SARA, nata a Ceprano il 14 marzo 1970 e resi-
dente in Supino alla via La Mola n. 103. -----

-----SI SONO COSTITUITI-----

- **PROIA FRANCESCO** nato ad Arpino (FR) il 30 maggio 1981, con
residenza in Frosinone via Gaeta n. 42, Codice Fiscale PRO
FNC 81E30 A433 G, il quale interviene al presente atto quale
Presidente nonché Socio Fondatore-Promotore della "**FONDAZIONE**
GIANLUIGI E STEFANO PROIA", con sede in Frosinone, via Gaeta
n. 42 e Codice Fiscale n. 92054450603;-----

- **PICCOLI LAURA** nata a Frosinone il 24 aprile 1980, con re-
sidenza in Frosinone via La Botte n. 51, Codice Fiscale PCC
LRA 80D64 D810 Q, la quale interviene al presente atto quale

REGISTRATO
Agenzia delle Entrate
di Frosinone
il 28/03/2019
al n. 2151
Serie 1T

Vice Presidente nonchè Socio Fondatore-Promotore della predetta Fondazione;-----

MASTRANGELI ANTONIO nato ad Alvito (FR) il 30 gennaio 1958, con residenza in Ferentino (FR) via Roanzi Vallone n. 2-4, Codice Fiscale MST NTN 58A30 A244 E, il quale interviene al presente atto quale Segretario nonchè Socio Fondatore-Partecipante della predetta Fondazione;-----

- **MAZZENGA GIANCARLO CESIDIO** nato a Sora (FR) il 26 novembre 1978, con residenza in Gallinaro (FR) via Cese n. 1305, Codice Fiscale MZZ GCR 78S26 I838 P, il quale interviene al presente atto quale Consigliere nonchè socio Aderente-Sostenitore della predetta Fondazione. -----

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.-----

-----Premesso:-----

- che i predetti costituiti sono gli unici soci fondatori, promotori e sostenitori della predetta fondazione;-----

- che con atto per notaio Piacitelli in data 30 novembre 2009 repertorio n. 66094/16750, registrato a Frosinone il 16 dicembre 2009 al numero 8850 Serie 1T i signori prof. PROIA

MARIO nato a Fontana Liri il 25 settembre 1933 e la prof.essa

SANTACROCE FORTUNATA, nata a Torre del Greco (NA) il 13 aprile 1930 e residente a Frosinone, via Gaeta n. 76, pensionata, codice fiscale SNT FTN 30D53 L259J, dott. MASTRANGELI ANTONIO ed il geom. COPIZ GIORGIO, hanno costituito una

fondazione denominata "FONDAZIONE GIANLUIGI E STEFANO PROIA ONLUS", in memoria dei signori Gianluigi e Stefano Proia, figli dei signori Proia Mario e Santacroce Fortunata, prematuramente scomparsi, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) ai sensi e per gli effetti del D.legisl. 04/12/97 n.460, per promuovere ed approfondire la conoscenza della cultura in materia di informazione, di ricerca archeologico-storica e di economia ed in particolare per far conoscere e ricordare l'attività e gli studi svolti in tali campi dai due fratelli venuti meno in giovane età;-----

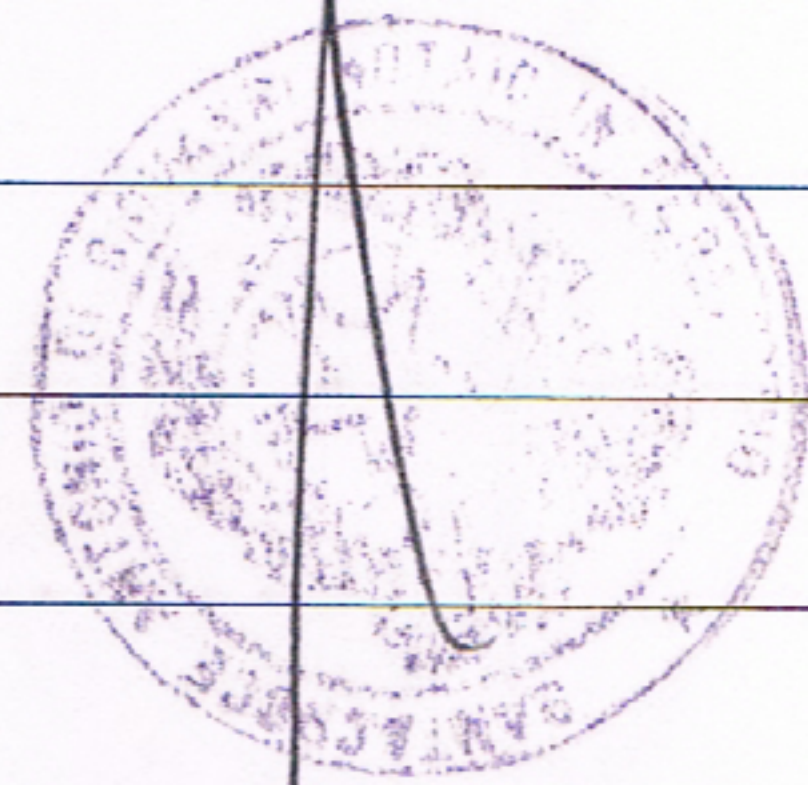
- che con atto per notaio Piacitelli in data 13 maggio 2010 repertorio n. 66663/17170, registrato a Frosinone il 17 maggio 2010 al n. 3436 è stata modificata la denominazione della fondazione da "FONDAZIONE GIANLUIGI E STEFANO PROIA ONLUS" a "FONDAZIONE GIANLUIGI E STEFANO PROIA", nonchè si è provveduto all'adozione di un nuovo statuto; -----

- che è intenzione di tutti i predetti costituiti modificare nuovamente lo statuto della predetta Fondazione adeguandone uno nuovo in base alle nuove esigenze subentrate nel tempo.--

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, conviene e stipula quanto segue:

-----Articolo 1)-----

I predetti costituiti nelle predette qualità modificano lo statuto della "FONDAZIONE GIANLUIGI E STEFANO PROIA" innanzi



meglio identificata, approvando integralmente un nuovo testo dello statuto.-----

Dopo ampia discussione nonchè lettura del nuovo testo, i costituiti tutti approvano integralmente il nuovo statuto che regolerà la vita della fondazione.-----

Il nuovo testo dello Statuto della Fondazione si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane ai costituiti, presenti i testimoni.-----

Di questo atto, riprodotto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura ai costituiti, presenti i testimoni, che l'approvano e lo sottoscrivono con i testimoni e con me notaio, essendo le ore diciassette.-----

Consta di fogli uno per facciate quattro fin qui. Firmato:---

FRANCESCO PROIA

MAZZENGA GIANCARLO CESIDIO

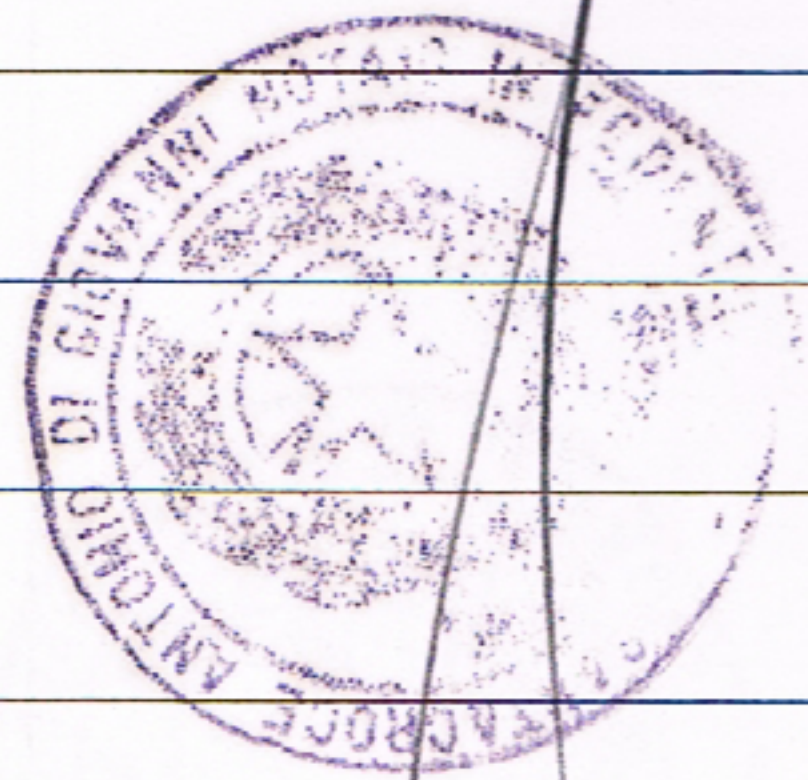
LAURA PICCOLI

ANTONIO MASTRANGELI

MARINA PISCOPO

SARA NAVARRA.

Antonio Santacroce Notaio (sigillo)





Santacroce Avv. Antonio
Notaio

-----allegato "A" alla raccolta n. 17901

-----STATUTO-----

-----"FONDAZIONE GIANLUIGI E STEFANO PROIA"-----

-----Art.1. - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE-----

E' costituita per volontà dei coniugi prof.essa Santacroce Fortunata, nata a Torre del Greco (NA) il 13 aprile 1930, e prof. Proia Mario, nato a Fontana Liri (FR) il 25 settembre 1933, una Fondazione denominata "FONDAZIONE GIANLUIGI E STEFANO PROIA", in memoria dei figli Gianluigi e Stefano Proia prematuramente scomparsi, per promuovere ed approfondire la conoscenza della cultura in materia di informazione, di ricerca archeologico-storica e di economia ed in particolare per far conoscere e ricordare l'attività e gli studi svolti in tali campi dai due fratelli venuti meno in giovane età. -----

-----Art.2 - SEDE-----

La Fondazione ha sede in Frosinone attualmente in via Gaeta, n. 42.-----

-----Art.3- AMBITO TERRITORIALE E DURATA-----

L'attività della Fondazione si svolge in ambito provinciale e regionale ed ha durata illimitata.-----

-----Art.4 - FINALITA'-----

La Fondazione è apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e filantropica.-----

Non ha finalità di lucro ed ha come scopo generale quello di favorire, celebrare e premiare studi, ricerche e pubblicazioni nel campo dell'informazione e della ricerca archeologico-storica ed in quello delle discipline economiche e come scopo particolare e specifico quello di valorizzare e approfondire la conoscenza della vita e dell'opera giornalistica e di ricerca archeologico-storica di Gianluigi Proia e della vita e degli studi in campo economico di Stefano Proia. La Fondazione potrà, altresì, perseguire finalità anche nel sociale, effettuare opere di beneficenza, in generale, e a persone bisognose e/o svantaggiate e potrà anche svolgere corsi di formazione aventi attinenza con le finalità sociali. Tali finalità saranno perseguite principalmente attraverso incontri, convegni, pubblicazioni, attività espositive e museali ed altre manifestazioni intese a conservare vivo il ricordo dei due fratelli ed a valorizzarne l'opera, oltretutto attraverso l'istituzione di premi, concorsi, tesi e borse di studio-----

La fondazione favorirà la creazione in sede di una biblioteca multitematica, a supporto degli scopi sociali.-----

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate; per attività diverse, il consiglio di amministrazione, preventivamente ed opportunamente informato, potrà - valutato lo scopo filantropico e di beneficenza - deliberarne, di volta in volta e per casi specifici, l'autorizzazione. -----



In particolare, il Consiglio:-----

a- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;-----

b- redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Presidente;-----

c- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;-----

d- amministra il patrimonio della Fondazione;-----

e- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;-----

f- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Comitato tecnico-scientifico, attribuendo loro le funzioni;-----

g- delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;-----

h- delibera sull'ammissione dei Partecipanti-Fondatori e degli Aderenti-Sostenitori.-----

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto di n.3 membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, o ad uno o più dei suoi componenti, anche con facoltà di subdelega.-----

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione supporta il Presidente ed ha il compito di redigere e di conservare i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

-----**Art.10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno 3 consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, anche a mano, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, anche con modalità tecniche almeno due giorni prima.-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato. In mancanza, dal Vice Presidente o da persona designata dal Consiglio stesso.-----

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario del Consiglio o, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.-----

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in unica convocazione, quando siano presenti almeno 3 dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente o il Vice Presidente.-----

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza assoluta dei presenti e della maggioranza degli aventi diritto al voto

anche per l'approvazione del bilancio e del consuntivo oltrechè per le modifiche dello Statuto.-----

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.-----

Delle riunioni del Consiglio è redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente -----

Possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni anche i Partecipanti-Fondatori, gli Aderenti-Sostenitori e, in generale, persone di cui il Presidente ritiene utile la presenza. -----

Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini della Fondazione può costituire comitati consultivi tecnico-scientifici presieduti dal Presidente della Fondazione o da persona dallo stesso designata e nominati volta a volta, chiamando a farne parte personalità qualificate, preferibilmente distintesi nei campi di attività indicati all'articolo 4.-----

-----Art.11 - COMITATO ESECUTIVO-----

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.-----

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. -----

-----Art. 12 - PRESIDENZA-----

Il Presidente e, se delegato, il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.-----

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.-----

Il Presidente redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, cura la gestione ordinaria della Fondazione, esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.----
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.-----

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.-----

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; nei confronti dei terzi la presenza e la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

-----Art.13 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti-----

Ove vengano superati per due esercizi consecutivi i limiti di



cui all'art. 30 del D.Lgs. 107/2017 e, precisamente: -----

a) Totale dell'attivo patrimoniale: € 110.000,00-----

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00-----

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
si procederà alla nomina dell'organo di controllo in forma
monocratica. -----

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengano
superati i predetti limiti. -----

L'organo di controllo in forma monocratica sarà scelto tra
gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei
Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione, salvo che
per quello di prima nomina eletto in sede di atto costitu-
tivo. Provvede al riscontro della gestione finanziaria, è
incaricato del controllo della regolarità dell'amministra-
zione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
esprime il proprio parere mediante le relazioni ai bilanci
consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed ef-
fettua le verifiche di cassa. -----

L'organo di controllo monocratico svolge anche le funzioni di
revisore legale dei conti ove vengano superati i limiti di
cui all'art. 31 del D.Lgs. 107/2017 e, precisamente: -----

a) Totale dell'attivo patrimoniale: € 1.100.000,00-----

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00-----

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengano
superati i predetti limiti. -----

Il nominato dura in carica tre esercizi sociali ed è rie-
leggibile. -----

-----Art. 14 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO-----

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato
tecnico-scientifico, composto dai componenti volta a volta
nominati, scelti preferibilmente tra le personalità distin-
tesi nei campi di attività indicati all'art. 4 .-----

I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica
per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per
non più di tre anni e possono essere riconfermati. -----

I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in
caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il
rimanente periodo di durata in carica. -----

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono
conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni
consultive. -----

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione
oppure da persona dallo stesso designata. -----

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte
l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo
dei componenti il Comitato stesso. -----

Il Comitato:-----

- Formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;-----
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;-----
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.-----

Art. 15 - GRATUITA' DELLE CARICHE-----

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.-----

Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE-----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

Art. 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO E ALL'ATTO COSTITUTIVO-----

Le proposte di modifiche allo statuto e all'atto costitutivo possono essere presentate dai membri del Consiglio ed approvate dal Consiglio stesso con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.-----

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Art. 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE-----

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata di tempo.-----

Ferma restando la condizione sospensiva prevista dall'art. 8 dell'atto costitutivo, se vengono a mancare i presupposti del riconoscimento per difetto successivo alla costituzione, si procede alla messa in liquidazione della Fondazione.-----

La Fondazione deve essere sciolta e messa in liquidazione quando si vuole modificare lo scopo, anche attraverso una fusione con altre Fondazioni.-----

La Fondazione deve essere sciolta e messa in liquidazione, altresì, prima che l'Autorità pubblica imponga l'unificazione delle amministrazioni di più Fondazioni in un unico organo comune a tutti gli enti.-----

Le deliberazioni di estinzione saranno valide con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto del Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, segue la liquidazione del patrimonio (art. 30 cc.).-----

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.-----

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni

della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti al soggetto, o ai suoi eredi, nominato nelle volontà testamentarie dei soci Fondatori - Promotori, Prof. Mario Proia e Prof.ssa Fortunata Santacroce, salvo diversa, eventuale, destinazione imposta dalla legge.-----

Art. 19 - NORME APPLICABILI-----
Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di

Fondazioni. **Firmato:**-----

FRANCESCO PROIA

LAURA PICCOLI

ANTONIO MASTRANGELI

MAZZENGA GIANCARLO CESIDIO

MARINA PISCOPO

SARA NAVARRA.

Antonio Santacroce Notaio (sigillo)

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

Ferentino, 28 marzo 2019

